

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI BARI  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
- dott. Matteo Antonio Sansone - Presidente;  
- dott. Luciano Guaglione - Consigliere;  
- dott. Giuseppe Dibisceglia - Consigliere rel.;

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine OMISSIS, le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 12/6/2020 avente ad oggetto: contratti bancari tra

**SOCIETÀ E FIDEIUSSORI**

- appellanti –

**CONTRO**

**BANCA**

- appellata –

All'udienza del 12/6/2020, che si è svolta per l'emergenza causata dalla pandemia COVID-19 mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, con decorrenza dalla data del 15 giugno 2020 di comunicazione ai difensori del provvedimento, reso fuori udienza, di passaggio in decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 20/10/2014 SOCIETÀ E FIDEIUSSORI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la BANCA per sentire così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di mutuo, contraddistinto al n. OMISSIS del 30.12.2005 e rinegoziato in data 31.05.2009, in particolare in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse ultralegale, delle commissioni, delle spese e degli oneri, determinati in violazione di legge, in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque se pattuiti nulli e successivamente variati in senso sfavorevole ai mutuatari; 2) accertare e dichiarare illegittime e quindi non dovute le somme corrisposte in relazione al suddetto contratto di mutuo, a titolo di interessi usurari, di commissioni, di spese e di oneri non dovuti, nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula e sfavorevoli ai mutuatari; 3) accertare e dichiarare non dovute, perché mai pattuite, dunque indebite, le somme corrisposte dai mutuatari alla banca, da ripetere e/o restituire anche in compensazione; 4) rideterminare il saldo effettivo del rapporto di mutuo per cui vi è giudizio, riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sino a scadenza, senza applicazione di interessi passivi ultralegali, di commissioni e di spese, eliminando le somme indebitamente versate. In subordine, applicare per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. ; 5) per l'effetto, condannare la Banca, anche in

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

compensazione, anche in compensazione, alla restituzione della somma di € 144.065,74, o di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data della diffida e sino al soddisfo; 6) ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” effettuate dalla banca, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico della Società e dei fideiussori; 7) condannare altresì la Banca al pagamento della somma di € 261.714,14 o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, per mancato guadagno e lucro cessante, a cui vanno aggiunti i danni per abusiva segnalazione in centrale Rischi pari ad euro 36.025,43, per un totale di euro 297.739,57, per tutte le causale indicate in questo atto, 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Si costituiva la Banca convenuta e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di giudizio. Esponeva che gli interessi applicati dalla banca erano stati sempre convenuti, sia al momento della pattuizione che nel corso del rapporto, nei limiti del “tasso soglia” di legge.

Veniva rigettata dal G.I. la richiesta di ctu.

Con sentenza n. 3620/2016 del 29/6/2016, pubblicata il 29/6/2016, il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello SOCIETÀ E FIDEIUSSORI con atto di citazione notificato il 18/8/2016. Gli appellanti hanno chiesto di accogliere le domande formulate in primo grado e di condannare la Banca al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Con comparsa depositata il 15/12/2016 si è costituita la BANCA e ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.

Con ordinanza del 16/12/2016 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata; ha riservato la decisione sull' ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. alla sentenza che deciderà la causa; ha rigettato l'istanza della parte appellata di applicazione dell'art. 348 bis c.p.c.; ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All' udienza del 26/4/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d' udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Con ordinanza del 19/7/2019 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta una consulenza tecnica d' ufficio al fine di verificare se, con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa, siano stati pattuiti interessi usurari.

Espletata la consulenza tecnica d' ufficio, all' udienza del 12/6/2020, che si è svolta per l' emergenza causata dalla pandemia COVID-19 mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, con decorrenza dalla data del 15 giugno 2020 di comunicazione ai difensori del provvedimento, reso fuori udienza , di passaggio in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata con riferimento all'articolo 342 c.p.c. è priva di fondamento. L'articolo 342 c.p.c. nel testo sostituito dall'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012 numero 83 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 numero 134 (applicabile ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del 12 agosto 2012), recita che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Cassazione ha statuito come l'articolo 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata-cfr. Corte di Cassazione civile sez. lav. 05/02/2015 n. 2143; in senso conforme cfr. id. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017; Sez. L - , Sentenza n. 7332 del 23/03/2018).

Nel caso in esame ritiene la Corte che si evincano chiaramente e agevolmente le ragioni specifiche poste a base dell'impugnazione, in chiara contrapposizione alle singole ragioni attraverso le quali si sviluppa la motivazione della sentenza appellata.

Con il primo motivo d' appello si censura la sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1815, comma 2°, c.c. così come modificato dalla legge 108/1996. Gli appellanti affermano che il Tribunale ha errato nel non riconoscere la nullità del contratto di mutuo n. 5006675 del 30/12/2005 per violazione della normativa antiusura, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.; il tutto si basa sulla contestazione dei criteri di calcolo del tasso-soglia e sull' errata interpretazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nel calcolo del TEG.

Con il secondo motivo d' appello si censura la sentenza impugnata perché il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo addebito e/o riscossione di somme non dovute e per abusiva segnalazione dei propri nominativi nella Centrale Rischi.

Con il terzo motivo d' appello si censura la sentenza impugnata perché il Tribunale ha ritenuto superflua, e quindi non ha ammesso, una CTU contabile, senza fornire alcuna motivazione; né la motivazione è desumibile dalla valutazione del quadro probatorio complessivamente considerato dallo stesso giudice.

Relativamente al terzo motivo d' appello, questa Corte ha ritenuto necessario disporre una consulenza d' ufficio tecnico contabile al fine di verificare se il contratto di mutuo di cui si controverte prevedesse interessi usurari. Ciò in quanto si appalesava necessario verificare il reale tasso di mora previsto nel contratto, che appariva prossimo al tasso soglia del periodo

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

(5,730%). Tanto più si rendeva necessario tale verifica stante l'incertezza giurisprudenziale in materia di applicabilità della legge antiusura agli interessi moratori e, nel caso di ritenuta applicabilità, sulla questione dirimente se il carattere usurario degli interessi moratori potesse ricavarsi o meno dalla semplice comparazione con il tasso soglia indicato nei D.M. e determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all' art. comma 1 dell' art 2 della legge 108/1996.

Il CTU, le cui conclusioni di carattere tecnico sono condivise da questo organo giudicante, in ordine alla verifica del tasso di mora ha rilevato che il tasso di mora del 5,65% “è apparentemente inferiore al tasso soglia del periodo (5,730%)”; “apparentemente” in quanto, addizionando al tasso di mora convenuto gli oneri convenuti a titolo di “diritti di segreteria per sofferenze” (0,400% del credito recuperando con un minimo di euro 30,00) o di “diritti di segreteria per arretrato” (0,200% dell'importo arretrato con un minimo di euro 30,00), si ottiene un “tasso di mora per arretrato 5,85%” o un “tasso di mora per sofferenza 6,05%”; in entrambi i casi superiore al tasso soglia 5,730%.; trattasi del tasso soglia usurario del 4° trimestre 2005, determinato aumentando del 50% il TEGM della categoria “mutui a tasso variabile” pubblicato nel D.M. 21/09/2005, pari al 3,82%.

Il CTU ha però puntualizzato che tale verifica non teneva conto degli sviluppi giurisprudenziali, condensati nell' ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione per la richiesta di remissione alle Sezioni Unite (n. 26946 del 22/10/2019); per cui il CTU, “al solo fine di porre a disposizione della Corte tutti i possibili scenari che potrebbero derivare dalla decisione delle Sezioni Unite”, ha effettuato il calcolo del così detto “tasso soglia di mora” e “ha determinato lo stesso aumentando di 2,1 punti il TEGM”, applicando la seguente formula matematica  $[(TEGM + 2,10) \times 1,5] = [(3,82 + 2,10) \times 1,5] = 8,880\%$ . Concludendo, di conseguenza, che “in detta ipotesi è stato accertato che il tasso di mora rispetta le soglie di legge”.

Sul punto è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020. La S.C. ha affermato: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.

In particolare, la S.C., affermata l' applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha elaborato i criteri per determinare il tasso soglia da applicare alla tipologia degli interessi moratori, nel rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, affermando che “l' esigenza del rispetto di tale principio ... ben può essere soddisfatta mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

dagli operatori professionali”. La rilevazione ministeriale cui viene fatto riferimento è quella della Banca d' Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, la quale può fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite che comprenda siffatta maggiorazione. Sulla base di tale rilevazione la S.C. ha individuato il limite degli interessi moratori affermando che “la soglia comprendente i moratori, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un' unica espressione che pervenga all' entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m. sia degli interessi di mora – onde si avrà :  $(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$ , dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa:  $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$ ”.

Ne consegue che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo, anche quello rielaborato dal CTU del 5,85% o del 6,05%, è in ogni caso inferiore al così detto “tasso soglia di mora” stante la legittimità, alla stregua dei principi enunciati dalla S.C., del calcolo elaborato dal CTU comprendente la maggiorazione di 2,1 punti; dal momento che, applicando la formula matematica indicata dalla S.C. [  $(\text{TEGM } 3,82 + 1,9) \times 1,25 + 4$  ] si ottiene un “tasso soglia di mora” dell' 11,15% .

Per quanto riguarda il tasso previsto nel contratto di mutuo per gli interessi corrispettivi il TEG calcolato dal CTU è risultato pari al 4,961%, pertanto inferiore al tasso soglia usurario del 4° trimestre 2005, determinato aumentando del 50% il TEGM della categoria “mutui a tasso variabile” pubblicato nel D.M. 21/09/2005 pari al 3,82%. e, quindi, pari al 5,73%.

Ai fini della determinazione del tasso corrispettivo previsto nel contratto il CTU ha tenuto conto delle spese iniziali e delle spese periodiche.

Affermano gli appellanti che si debba tenere conto, nella determinazione del tasso corrispettivo previsto nel contratto, anche delle commissioni dovute per la risoluzione del contratto da parte della Banca e/o delle commissioni dovute in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario.

Tale affermazione non può essere condivisa.

In entrambe le ipotesi, malgrado la commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell' anticipato rimborso, il costo non può ritenersi collegato all' erogazione del credito, non rientrando, alla data del contratto, fra i flussi di rimborso del finanziamento. Tali commissioni, infatti, sono da ricollegare ad eventi patologici rispetto alla normale vita del contratto, che impediscono che il rapporto di finanziamento giunga alla sua scadenza prestabilita; quindi, sono incerti e meramente eventuali sia nell' an che nel quantum. Per tale motivo sarebbe impossibile includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.07.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996; importando la loro inclusione nel TEG la violazione del principio di simmetria enunciato dalla S.C., che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.

Pertanto è infondato il motivo d' appello con cui si chiede l' accertamento della natura usuraria del mutuo oggetto di causa, l' accertamento della non debenza degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. , la conversione forzosa del mutuo “oneroso” in mutuo “gratuito”.

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

Resta assorbito il secondo motivo d' appello, quello relativo al risarcimento dei danni, atteso che esso presuppone l'accoglimento del precedente motivo d' appello.

Si reputa equo compensare la metà delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione dell'incertezza esistente sia nella giurisprudenza di merito, sia nella giurisprudenza di legittimità, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite sopramenzionata, in materia di applicabilità della legge antiusura agli interessi moratori e, nel caso di ritenuta applicabilità, sulla questione dirimente dei criteri di determinazione del tasso soglia usurario degli interessi moratori. La residua metà delle spese segue la soccombenza, e si liquida come in dispositivo, dove i compensi, che si liquidano in base al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e al D.M. n. 37 dell'8/3/2018, sono indicati già ridotti del 50% nella misura di € 7.000,00. Su tale somma è dovuto il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP come per legge.

Parimenti, anche le spese per la ctu si pongono per il 50% ad esclusivo carico degli appellanti, e per l'altro 50% a carico di entrambe le parti in uguale misura.

A norma dell'art. 13, comma 1° quater DPR 115/2002, infine, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3620/2016, pubblicata il 29/06/2016 proposto con atto di citazione notificato il 18/08/2016 da SOCIETÀ E MUTUATARI, e nei confronti della BANCA, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza con motivazione parzialmente diversa;
- 2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della BANCA di metà delle spese del presente grado di giudizio che liquida, già ridotte del 50%, in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- 3) pone definitivamente le spese per la ctu per il 50% ad esclusivo carico degli appellanti, e per l'Altro 50% a carico di entrambe le parti in uguale misura;
- 4) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 (introdotto con la legge 24/12/2012 n. 228).

Così deciso il 24 novembre 2020, nella camera di consiglio della II sezione civile svoltasi in videoconferenza.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

dott. Giuseppe Dibisceglia

**IL PRESIDENTE**

dott. Matteo Antonio Sansone

*Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, n. 2267 del 24 novembre 2020*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS